

**N. 01025/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02065/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2013, proposto da:
Gestione e Menagement Sanitario Spa, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso Domenico Ciavarella in
Roma, via Giolitti 202;

contro

Regione Puglia;

nei confronti di

Asl Ba;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n.
00171/2013, resa tra le parti, concernente sospensione autorizzazione
esercizio e accreditamento istituzionale presidio di riabilitazione Padre Pio
di Adelfia - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato:

- che la funzione del provvedimento presidenziale cautelare non è quella di anticipare il giudizio di merito, bensì quella di evitare che nelle more della camera di consiglio collegiale si determinino pregiudizi irreversibili non rimediabili mediante un'ordinanza emessa in sede collegiale;

- che a questi fini l'estremo della gravità del danno dev'essere valutato - fra l'altro - mettendo in comparazione l'interesse del ricorrente con quello delle controparti pubbliche e private;

- che nella fattispecie la mancata concessione della misura cautelare può comportare, per l'appellante, un pregiudizio sensibile, mentre un breve differimento dell'esecuzione dell'atto impugnato in primo grado non sembra comportare rilevanti pregiudizi per l'interesse pubblico - tenuto conto anche del fatto che, a quanto pare, il provvedimento in questione non è motivato con riferimento a carenze oggettive della struttura, ma solo al mancato perfezionamento formale dell'autorizzazione, il cui *iter* peraltro è in corso, del che dà atto anche l'ordinanza appellata;

- che pertanto può essere concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, salva ed impregiudicata ogni diversa determinazione del Collegio della Sezione in sede cautelare, e a maggior ragione del T.A.R. in sede di merito;

P.Q.M.

accoglie l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 19 aprile 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 marzo 2013.

Il Presidente
Pier Giorgio Lignani

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)